

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti: disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (Atto n. 465) del Capo Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia	46
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	46
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	46
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i>	53

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 464 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	47
<i>ALLEGATO 2 (Deliberazione di rilievi)</i>	57

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	47
<i>ALLEGATO 3 (Nuovo testo della proposta Molteni C. 4376 adottato come testo base)</i>	60
Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4606 Carfagna e C. 4718 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura. C. 4512 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.	
Audizione di Fernando Prodomo, presidente della prima sezione civile del Tribunale di Firenze e di rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	52

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 novembre 2017.

Audizione nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recanti: disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (Atto n. 465) del Capo Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.

Atto n. 465.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che è appena terminata l'audizione informale sull'atto in titolo del capo Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, chiede se vi siano interventi.

Sofia AMODDIO (PD) fa notare che l'introduzione nel provvedimento in titolo della possibilità per il pubblico ministero

di proporre appello incidentale significherebbe, di fatto, vanificare gli obiettivi dello schema di decreto legislativo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che le considerazioni svolte dalla collega Amoddio, così come gli orientamenti emersi nel corso dell'audizione informale testé svoltasi, potranno essere oggetto di ampia valutazione da parte del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale.

Atto n. 466.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con alcune condizioni ed una osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 464.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta di aver presentato, nella seduta di ieri, una proposta di deliberazione favorevole con alcuni rilievi. All'esito di una più approfondita valutazione, presenta una nuova proposta di deliberazione favorevole con alcuni rilievi che tiene conto della considerazione che ciascun tutore può espletare la propria attività in favore di non più di tre minori stranieri non accompagnati, « salvo che non ricorrano rilevanti e specifiche ragioni » (*vedi allegato 2*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento Cinque Stelle sulla proposta della presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.

C. 4376 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, a prima firma del deputato Molteni, recante « Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato ». Al riguardo, rammenta che nella seduta del 4 ottobre scorso, la correlatrice, onorevole Giuliani, si era impegnata ad ultimare le verifiche presso il proprio gruppo in ordine alle possibili linee di intervento sull'attuale disciplina in materia di rito abbreviato in relazione ai reati particolarmente efferati. Chiede, quindi, all'onorevole Giuliani di riferire in merito alle verifiche effettuate.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, informa che, all'esito delle verifiche effettuate, come già aveva avuto modo di anticipare nella seduta del 4 ottobre scorso, sono stati individuati alcuni possibili percorsi per intervenire in modo efficace sulla disciplina relativa al rito abbreviato.

Al riguardo, di intesa con il correlatore, Onorevole Molteni, ritiene preferibile, anche alla luce delle riflessioni di alcuni autorevoli processualisti con cui ci siamo confrontati, ritornare alla soluzione già approvata dai due rami del Parlamento nella scorsa legislatura, adottata dal legislatore in occasione della riforma del nuovo codice di procedura penale del 1989, che aveva superato il vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 176 del 1991). Tale disciplina prevedeva il divieto di accesso al rito abbreviato per tutti i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo.

Rileva che l'individuazione solo di alcune fattispecie di reato, di competenza della Corte di assise, per le quali escludere l'applicazione del rito abbreviato, nella direzione indicata dall'attuale formulazione della proposta di legge C. 4376 oggi in discussione, potrebbe, infatti, prestarsi a censure di irragionevolezza e non esaustività. Appare, pertanto, preferibile, sul piano tecnico-giuridico, la soluzione sopra proposta, peraltro oggetto dell'A.S. 2567, risalente alla XVI legislatura.

Fa presente che ulteriore necessaria linea di intervento è quella diretta a consentire, per i restanti reati di competenza della Corte di assise, la celebrazione del giudizio abbreviato di fronte alla medesima Corte di assise. Tale soluzione è, peraltro, già presente nell'attuale testo della proposta di legge C. 4376. Sul punto, rammento che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 102 del 2 aprile 1999, ha ritenuto che, nel caso del rito abbreviato, « l'attribuzione di competenza al giudice dell'udienza preliminare, con cui il legislatore, all'evidenza, ha valorizzato i connotati specifici del giudizio abbreviato quale giudizio a prova contratta, articolato su attività e cadenze comunque più semplici e spedite, al cui governo poteva bastare un giudice monocratico, costituisca una opzione non arbitraria né irragionevole, restando nell'area delle scelte discrezionali, semmai opinabili, ma non censurabili sul piano della legittimità costituzionale ». Traspare da questa motivazione, pertanto, lo scarso apprezzamento degli stessi giudici costituzionali per una soluzione normativa certamente infelice, che sottrae discutibilmente ai giudici popolari, vale a dire al giudice naturale, sul solo presupposto della « semplicità » e « speditezza » della procedura, la competenza a giudicare comportamenti illeciti che devono essere valutati anche con la sensibilità propria dei giudici non togati.

Fa presente che con il collega Molteni ha poi ritenuto necessario intervenire su un altro aspetto, strettamente connesso all'efficacia delle norme repressive relative ai reati contro la persona, prevedendo, analogamente alla scelta già effettuata dal

legislatore in altri casi, l'esclusione del giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti, laddove concorrono con le aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1 (l'aver agito per motivi abietti futili) e 4 (l'aver adoperato sevizie, l'aver agito con crudeltà verso le persone) del codice penale.

Ciò premesso, conformemente alle linee di intervento sopra illustrate, sottopone all'attenzione della Commissione, di intesa con l'Onorevole Molteni, una nuova formulazione del testo della proposta di legge C. 4376 (*vedi allegato 3*), facendo presente che tale nuova formulazione del testo, che specifica e modifica il perimetro di intervento della proposta di legge C. 4376, potrebbe essere adottata dalla Commissione come nuovo testo base per il prosieguo dell'esame.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, nel rammentare che la Camera dei deputati, nel luglio del 2015 aveva già approvato una proposta di legge a sua prima firma in materia di limiti da porre all'utilizzazione del rito abbreviato, stigmatizza la circostanza per cui la Commissione Giustizia del Senato, nonostante si trattasse di un testo avente ad oggetto una materia estremamente delicata ed importante per l'opinione pubblica, ne aveva « arenato » il percorso, abbinandolo ad altro provvedimento, il cui contenuto era ben più vasto, avendo ad oggetto la riforma del processo penale. Da tale riforma sono poi state escluse le disposizioni in materia di rito abbreviato. Evidenzia come il lavoro effettuato con la collega Giuliani tenga conto di quel testo, estendendone la formulazione e rendendola più completa e congrua. In particolare, fa presente che l'articolo 1, che modifica l'articolo 438 c.p.p. attraverso l'introduzione del comma 1-*bis*, esclude dall'applicazione del rito abbreviato i procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo, secondo l'impostazione adottata dal legislatore del 1987, che ha superato il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n. 176 del 23 novembre 1991).

L'articolo 2, che introduce un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 438 c.p.p. e

modifica per coordinamento il comma 6 del medesimo articolo, consente la richiesta di rito abbreviato, subordinata a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.

Rileva che l'articolo 3, che introduce un nuovo articolo 438-*bis* del codice di procedura penale, consente il rito abbreviato nel dibattimento in tre casi: rigetto da parte del g.u.p. della richiesta di diversa qualificazione del fatto o di integrazione probatoria; diversa qualificazione, nel decreto di rinvio a giudizio, del fatto come reato non punito con l'ergastolo; modifica dell'imputazione nel dibattimento per reato diverso da quelli puniti con l'ergastolo. Sulle richieste decide con ordinanza il giudice del dibattimento. Il medesimo articolo introduce, inoltre, un nuovo articolo 438-*ter* del codice di procedura penale, prevedendo, in applicazione del principio del giudice naturale e dell'articolo 102 della Costituzione, un rito abbreviato davanti alla corte di assise, quando si procede per uno dei delitti su cui essa è competente, per i quali la legge non prevede la pena dell'ergastolo. In tal caso il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione. Si applicano le disposizioni di attuazione del c.p.p., relative al decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale (articolo 5, che introduce l'articolo 134-*ter* delle disposizioni di attuazione del c.p.p.).

Fa presente che l'articolo 4 modifica per coordinamento l'articolo 442 del codice di procedura penale nelle parti in cui presuppone la possibilità di giudizio abbreviato per reati puniti con l'ergastolo.

Segnala l'opportunità di valutare, nel seguito dell'esame, l'introduzione di una disposizione di carattere transitorio relativa ai procedimenti in corso.

Con riguardo al concorso di circostanze, fa presente che l'articolo 6 modifica l'articolo 69 c.p., stabilendo — con riguardo ai delitti contro la persona — il divieto di equivalenza o prevalenza delle

circostanze attenuanti laddove concorrano con le aggravanti dell'articolo 61, primo comma, numeri 1 (l'aver agito per motivi abietti o futili) e 4 (l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone) del codice penale.

In considerazione dell'ampio lavoro istruttorio effettuato dalla Commissione sul tema nel corso degli anni e nel rammentare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il prossimo 27 novembre, richiama l'attenzione sulla recrudescenza di gravi fatti di cronaca relativi a crimini particolarmente efferati ed auspica la rapida approvazione di quella che lui ritiene essere una proposta di giustizia e di civiltà giuridica.

Daniele FARINA (SI-SEL-POS) ritiene che il testo illustrato dai relatori sia il frutto di un accordo di fine legislatura tra forze politiche di opposizione e di maggioranza che parte da assunti non veritieri. Nel replicare al collega Molteni, fa presente che le statistiche dimostrano che particolari tipi di reato non sono influenzati dalla gravità o meno della pena per essi prevista. Al riguardo, quindi, evidenzia che, nonostante nel corso di questa legislatura siano state approvate numerose disposizioni volte ad aggravare le pene, il numero di queste fattispecie di reato non tende a diminuire.

Alessia MORANI (PD) nel ringraziare preliminarmente i colleghi Giuliani e Molteni per il lavoro svolto, replica al collega Farina osservando che tale lavoro non costituisce affatto il suggello di un « accordo » politico di fine legislatura, bensì un passo avanti nei confronti delle vittime di reati di particolare efferatezza troppo spesso puniti non adeguatamente. Auspica, pertanto, una rapida approvazione del provvedimento in discussione.

Vittorio FERRARESI (M5S) nell'apprezzare la scelta fatta dai relatori di ritornare alla soluzione già approvata dai due rami del Parlamento nella scorsa legislatura, preannuncia che il testo presentato dagli onorevoli Giuliani e Molteni

sarà oggetto di attenta valutazione da parte dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, al fine di proporre eventuali osservazioni costruttive che ne consentano una rapida approvazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Farina, precisa che con il provvedimento in discussione non intende aggravare alcuna pena, ma semplicemente prevedere che per certi reati, particolarmente efferati, per i quali è previsto l'ergastolo, sia sempre previsto il processo senza sconti per il rito. Rileva, inoltre, che nel corso della legislatura non sono state aggravate le pene di alcun reato, ad esclusione di quelli di corruzione e di associazione a delinquere di stampo mafioso che, a suo avviso, fanno parte di fenomeni che andavano comunque puniti con maggiore severità. Precisa che per quanto riguarda gli altri reati, ad eccezione dell'innalzamento del minimo della pena per il furto e per la rapina, non è stata approvata alcuna proposta di aggravamento della pena. Rammenta, inoltre, che già nella scorsa legislatura il Partito democratico aveva sostenuto con il proprio voto l'approvazione del provvedimento in discussione, che tuttavia non era riuscito a terminare il proprio *iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

Pone, quindi, in votazione la proposta dei relatori di adottare, come testo base per il prosieguo dei lavori, il nuovo testo della proposta di legge C.4376 Molteni, che modifica e specifica, rispetto alla formulazione originaria, il perimetro di intervento del provvedimento, estendendolo anche alla disciplina relativa al concorso delle circostanze in riferimento ai delitti contro la persona. Tale perimetro sarà considerato ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione.

La Commissione adotta come testo base per il prosieguo dei lavori il nuovo testo della proposta di legge C. 4376 Molteni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel dichiarare concluso l'esame preliminare

della proposta di legge in titolo, fissa il termine di presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 13 novembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie.

C. 4606 Carfagna e C. 4718 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che nella giornata di ieri l'Assemblea ha esaminato diverse mozioni (1-01727 Carfagna, 1-01732 Binetti, 1-01733 Saltamartini, 1-01734 Brignone e 1-01742 Di Salvo) presentate dai gruppi di maggioranza e di opposizione dirette ad impegnare l'Esecutivo ad assumere iniziative normative dirette a riconsiderare l'ambito di applicazione delle misure di giustizia ripartiva escludendovi il reato di *stalking*. Osserva di non aver rilevato, nel corso dell'esame, alcun intervento volto a stigmatizzare tale richiesta, sottolineando, invece, di essere stata accusata di aver sostenuto che la giustizia riparativa, se bene esercitata, possa valere anche per il reato di *stalking*, nel caso in cui è prevista la molestia.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia la presentazione di una proposta di legge di contenuto analogo a quello dei provvedimenti in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, informa che nella prossima seduta, una volta adottato il testo base, sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, verosimilmente, per la giornata di martedì 14 novembre prossimo.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede alla presidente se sia pervenuto l'assenso da parte del Governo al trasferimento dell'esame in sede legislativa della proposta di legge a sua firma C. 4299 recante « Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alla collega Agostinelli, fa presente che la Commissione è ancora in attesa di ricevere tale assenso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.

C. 4512 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che sono pervenute da parte del relatore, onorevole Dambruoso, e dell'onorevole Ferraresi alcune richieste di audizione. In particolare, il relatore, ha chiesto che vengano auditi Valerio ONIDA, Presidente emerito della Corte costituzionale; Marilisa D'AMICO, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano; Massimo LUCIANI, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza » e presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti e Gaetano SILVESTRI, Presidente emerito della Corte costituzionale, oltre ai rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), del Consiglio nazionale forense e dell'Associazione donne magistrato italiane. L'onorevole Ferraresi, invece, aveva indicato

tra i soggetti da audire le correnti dell'Associazione nazionale magistrati.

Ritiene quindi che dovrebbe essere valutata l'opportunità di procedere all'audizione dei rappresentanti di tutte le correnti interne dell'ANM, in conformità ai rispettivi statuti.

Arcangelo SANNICANDRO (MDP) chiede al collega Ferraresi per quali ragioni ritenga opportuno audire le correnti dell'Associazione nazionale magistrati e non soltanto i rappresentanti dell'associazione stessa.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva che, poiché il provvedimento si riferisce al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, appare a suo avviso opportuno audire gli organi che hanno una parte attiva in tale processo di elezione.

Carlo SARRO (FI-PdL) nel ritenere che l'audizione dei rappresentanti delle correnti interne all'ANM costituirebbe un precedente che andrebbe poi esteso anche in caso di indagini conoscitive riferite ad altri provvedimenti, si dichiara contrario a che la Commissione proceda ad audire tali soggetti.

Franco VAZIO (PD) nel ritenere che la Commissione, nello svolgere attività conoscitiva, debba audire i rappresentanti di associazioni e non delle correnti interne alle stesse, si dichiara contrario a che la Commissione proceda ad audire tali soggetti.

Arcangelo SANNICANDRO (MDP) dichiara di non comprendere la *ratio* della richiesta del collega Ferraresi, ritenendo superfluo audire, oltre ai rappresentanti dell'ANM, anche quelli delle correnti presenti al suo interno.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura non si menziona le correnti interne all'ANM. Ritiene, tuttavia, che potrebbe essere utile

audire, oltre ai rappresentanti dell'ANM, anche i rappresentanti delle correnti che non sono presenti all'interno della giunta esecutiva centrale dell'associazione stessa.

Alfonso BONAFEDE (M5S) nel replicare ai colleghi testé intervenuti, ritiene che nei loro interventi gli stessi abbiano posto l'attenzione sulla forma tralasciando la sostanza.

Osserva che è di tutta evidenza che, seppure non menzionate all'interno della legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura, le correnti interne all'ANM siano parte attiva di tali elezioni sottolinea pertanto che i rappresentanti di tali correnti siano auditi dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul provvedimento in titolo.

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI), *relatore*, ritiene che potrebbe essere un valido punto di sintesi prevedere l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati nonché del procuratore Davigo, rappresentante dell'unica corrente che non fa parte della giunta esecutiva centrale.

Alfonso BONAFEDE (M5S) non concorda con la proposta del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ricordare che l'ANM rappresenta la sintesi sindacale di tutte le correnti all'interno della magistratura, ritiene che, oltre al presidente dell'ANM, potrebbero essere auditi tutti i componenti della giunta esecutiva centrale. Nel riservarsi di effettuare la più equilibrata valutazione possibile in merito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.55.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Audizione di Fernando Prodomo, presidente della prima sezione civile del Tribunale di Firenze e di rappresentanti dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Fernando PRODOMO, *presidente della prima sezione civile del Tribunale di Firenze* e Alessandro SIMEONE, *componente della Giunta esecutiva dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF)*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Carlo SARRO (FI-PdL), Sofia AMODDIO (PD) e Arcangelo SANNICANDRO (MDP).

Rispondono ai quesiti posti Fernando PRODOMO, *presidente della prima sezione civile del Tribunale di Firenze* e Alessandro SIMEONE, *componente della Giunta esecutiva dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF)*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale. Atto n. 466.**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in discussione dà attuazione, sia pure tendenziale, al principio della riserva di codice nella materia penale, come richiesto dall'articolo 1, comma 85, lettera *q*) della legge n. 103 del 2017. A tal fine il provvedimento riconduce al codice penale alcune disposizioni attualmente inserite nella legislazione speciale;

in particolare, è previsto l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

tale scelta risponde alla necessità di razionalizzare il sistema penale esistente, quale indispensabile presupposto, da un lato, per garantire una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni da parte dei cittadini, dall'altro, in via di stretta correlazione, per conseguire l'obiettivo dell'effettività della funzione rieducativa della pena;

la disposizione sulla riserva di codice, che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo inserisce nella parte generale del codice penale, rappresenta una fondamentale norma di indirizzo, di-

retta a porre un argine alla proliferazione, al di fuori dell'ambito codicistico e in modo non sistematico, della legislazione in materia penale;

la delega va intesa come limitata al solo inserimento nel codice penale di fattispecie vigenti, escludendo qualsiasi intervento di modifica delle stesse. Diversamente, una revisione generale della parte speciale del codice penale, pure auspicabile, avrebbe richiesto l'indicazione di precisi criteri direttivi che, invece, non sono individuabili nella legge delega;

rilevato che:

l'articolo 2 del provvedimento (« Modifiche in materia di tutela della persona »), alla lettera *a*), introduce nel codice penale, nel capo relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, il nuovo articolo 289-ter, nel quale viene collocata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di coazione, attualmente prevista dall'articolo 3 della legge n. 718 del 1985, e le relative disposizioni sulla giurisdizione penale, di cui all'articolo 4 della medesima legge;

posto che la nuova collocazione della predetta fattispecie nell'ambito dei delitti contro la personalità dello Stato rende applicabile l'articolo 7 del codice penale (« Reati commessi all'estero »), con conseguente punibilità, senza restrizioni, dei fatti commessi all'estero sia dal cittadino italiano che da quello straniero, appare necessario sopprimere il quarto comma del nuovo articolo 289-ter, che riproduce il contenuto dell'articolo 4 della legge n. 718 del 1985. Tale ultima disposizione (che,

peraltro, figura tra quelle oggetto di abrogazione all'articolo 7, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto legislativo) delineata, infatti, una disciplina speciale, e più restrittiva, in materia di giurisdizione, dal tenore non del tutto chiaro. In particolare, la norma in questione pur essendo restrittiva rispetto alle regole generali in materia di giurisdizione, al contempo fa espressamente salve, attraverso una clausola di rinvio, le disposizioni contenute negli articoli da 6 a 11 del codice penale;

considerato che:

la lettera *d*) del medesimo articolo 2 inserisce nel codice penale i reati di *doping* sportivo, prevedendo un nuovo articolo 586-*bis*, relativo al delitto di « Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti », attualmente previsto dall'articolo 9 della legge n. 376 del 2000;

il nuovo articolo 586-*bis*, al terzo comma, riprendendo l'elenco delle aggravanti di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 376 del 2000 omette, tuttavia, relativamente all'aggravante per fatto commesso da componente o dipendente di associazione o ente riconosciuto dal Coni, di richiamare il Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza di estendere l'aggravante al fatto commesso da qualsiasi componente o dipendente di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti;

appare, pertanto, necessario, modificare il terzo comma dell'articolo 586-*bis*, confermando l'attuale formulazione dell'articolo 9, comma 3, sopra richiamato e mantenendo così invariate le aggravanti del delitto;

appare, inoltre, opportuno disporre l'abrogazione di due risalenti norme in materia di « drogaggio sportivo », inizialmente formulate nella forma di contravvenzione, poi oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 689 del 1981. Trattasi, in particolare, degli articoli 3 e 4 della legge 26 ottobre 1971,

n. 1099, relativi a fattispecie comunque disapplicate e rese ultronee dalla più organica disciplina in materia di doping delineata dalla legge n. 376 del 2000;

evidenziato che:

la lettera *f*) dell'articolo 2 riconduce al codice penale i delitti di tratta e commercio di schiavi e di nave destinata alla tratta attualmente previsti dagli articoli 1152 e 1153 del R.D. n. 327 del 1942, recante il codice della navigazione. Lo schema di decreto inserisce queste due disposizioni nell'articolo 601 del codice penale, al quale vengono aggiunti due commi dopo il secondo. L'inserimento di tali fattispecie nell'articolo 601 c.p. comporta l'applicazione ai fatti commessi dal comandante, dall'ufficiale e dall'equipaggio della nave delle aggravanti di cui all'articolo 602-*ter* c.p. (persona offesa minorenni, fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione, grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa), con aumento della pena da un terzo alla metà;

posto che tali aggravanti attualmente non sono riferite ai delitti di tratta previsti dal codice della navigazione, per evitare un ulteriore aggravio sanzionatorio, peraltro interdetto dai limiti della legge di delega, occorre modificare il testo dell'articolo 602-*ter* (Circostanze aggravanti), specificando che il richiamo all'articolo 601 si riferisce unicamente alle ipotesi dei primi due commi;

osservato che:

la successiva lettera *h*) inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà individuale, una nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza (sez. I-*bis*). Vengono, pertanto, ricollocate nel codice penale le fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, attualmente contenute nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966. Il contenuto dell'articolo 3 della legge richiamata è

integralmente trasposto nel codice penale, attraverso l'inserimento dell'articolo 604-*bis*. Rispetto alla formulazione attuale sono soppressi il richiamo dell'articolo 4 della Convenzione di New York e il richiamo alla legge di ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale;

il testo del nuovo articolo 604-*bis* dovrà essere coordinato con le modifiche che saranno eventualmente introdotte all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 dall'articolo 5 (*Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST*) dell'AC 4505-B (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017), già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, nonché dall'articolo 3 dell'A.S. 2461 (*Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003*), già approvato dalla Camera;

nella nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza, andrebbe, inoltre, inserita anche la circostanza aggravante prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993. Tale ultima disposizione prevede *che per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà (comma 1)*. La medesima disposizione aggiunge, inoltre, *che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'au-*

mento conseguente alla predetta aggravante (comma 2);

sottolineato che:

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, alla lettera b), inserisce, nel titolo VII del codice penale, relativo ai delitti contro la fede pubblica, un nuovo capo III-*bis*, a tutela dell'*integrità del sistema finanziario*. Nel nuovo capo è inserito il reato di trasferimento fraudolento di valori, oggi previsto dall'articolo 12-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (decreto-legge Scotti-Martelli). Tale delitto è inserito all'articolo 493-*quater* codice penale;

il delitto in questione dovrebbe essere più correttamente collocato all'interno del titolo VIII del codice penale, relativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, dove, peraltro, la nuova fattispecie è collocata dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo;

sottolineato altresì che:

L'articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo inserisce nel codice penale l'articolo 240-*bis*, rubricato « confisca in casi particolari », nel quale confluisce l'attuale contenuto dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992). Trattasi della disposizione che, in relazione alla commissione di uno specifico catalogo di reati, detta le misure di sicurezza patrimoniali della « confisca allargata » e della « confisca per equivalente ». Nello specifico, la riforma abroga l'articolo 12-*sexies* (articolo 7, comma 1, lettera h), dello schema di decreto legislativo) e ne trasferisce il contenuto all'interno del capo relativo alle misure di sicurezza patrimoniali, subito dopo l'articolo 240 sulla confisca. La « confisca in casi particolari » di cui all'articolo 240-*bis* riprende la formulazione attuale dell'articolo 12-*sexies*, correggendo il richiamo alle fattispecie di traffico di rifiuti, di trasferimento fraudolento di valori e di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito;

posto che l'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, riscrive pressoché integralmente il contenuto dell'articolo 12-sexies, appare necessario coordinare il testo dello schema di decreto legislativo con tali modifiche, e con le successive integrazioni che si renderanno necessarie in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso ART. 289-ter, sopprimere il quarto comma;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), capoverso ART. 586-bis, comma 3, lettera *c*), aggiungere infine le seguenti parole: « dal Comitato olimpico nazionale »;

3) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *g*), inserire la seguente: « *g-bis*) all'articolo 602-ter del codice penale, alinea, dopo la parola 601, inserire le seguenti: « primo e secondo comma »;

4) all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), dopo il capoverso ART. 604-bis, sia inserito il seguente: « ART. 604-ter. Circo- stanza aggravante. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo com- messi per finalità di discriminazione o di

odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità » prevede che la pena sia aumentata fino alla metà. Le circo- stanze attenuanti, diverse da quella pre- vista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante »;

5) sia inserita la fattispecie (Trasfe- rimento fraudolento di valori) di cui al- l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), nel libro primo, Titolo VIII, del codice penale, re- lativo ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;

6) all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), sia coordinato il testo del nuovo articolo 240-bis, relativo alla « confisca in casi particolari », con le modifiche introdotte dall'articolo 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e con le successive integrazioni che si renderanno necessarie in attuazione dei rilievi del Capo dello Stato;

e con le seguenti osservazione:

all'articolo 7, comma 1, dopo la let- tera *l*), si valuti l'opportunità di inserire la seguente: « *l*) bis – articoli 3 e 4 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 464.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

premesso che:

il provvedimento in discussione reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che ha recepito due direttive, rispettivamente, in materia di protezione internazionale (la direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale c.d. direttiva procedure) e la direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (c.d. direttiva accoglienza);

in particolare, lo schema di decreto legislativo introduce alcune modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concentrare tutte le fasi procedurali giurisdizionali relative a loro presso uno stesso giudice, individuato nel tribunale per i minorenni, e di estendere loro l'applicazione di alcune disposizioni del recente decreto-legge n. 13 del 2017, quali quelle che attribuiscono competenza alle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione e asilo e quelle che disciplinano i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo;

tale modifica intende evitare, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale –giudice tutelare e giudice minorile – che potrebbe, di fatto, determinare interferenze e sovrapposizioni tra i distinti procedimenti, oltre che un' inutile complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza (doppia comunicazione) e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali;

l'unificazione presso il tribunale minorile di tutte le competenze tutelari risponde anche all'esigenza di superare le criticità emerse in sede europea circa l'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori;

considerato che:

lo schema di decreto, all'articolo 2, comma 1, lettera a), nel modificare l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, trasferisce dal giudice tutelare al tribunale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore del minore straniero non accompagnato;

al riguardo, appare opportuno prevedere che tale procedimento si svolga innanzi al tribunale in composizione monocratica, anziché collegiale. Tale scelta, infatti, determinerebbe una significativa riduzione dei tempi del procedimento, oltre che un minor impatto organizzativo

per i tribunali dei minori; al fine di evitare possibili contrasti interpretativi appare altresì opportuno richiamare espressamente, nei limiti della prevista clausola di compatibilità, oltre che le norme di cui agli articoli 343 e seguenti del codice civile, in materia di tutela, anche le relative disposizioni di attuazione del medesimo codice che dettano importanti modalità applicative, quale, ad esempio, quelle relative all'istituzione e alla tenuta del registro delle tutele;

rilevato che:

analogamente, il richiamato articolo, al comma 2, lettera *b*), individua nel tribunale per i minorenni l'autorità competente ad emettere il provvedimento attributivo dell'età del minore nei casi di fondati dubbi sull'età dichiarata dal minore medesimo, secondo la procedura disciplinata dall'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015;

in proposito, appare opportuno introdurre specifiche disposizioni dirette a prevedere la conservazione, in via informatica, dei dati contenuti nei provvedimenti di attribuzione dell'età adottati dal tribunale per i minorenni, nei casi in cui siano disposti accertamenti medici sul presunto minore non accompagnato. A questo scopo, potrebbe essere utilizzato il « Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati », istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 9 della legge n. 47 del 2017. Tale soluzione consentirebbe, infatti, di scongiurare il rischio di eventuali duplicazioni di procedimenti nei confronti del medesimo minore non accompagnato, nell'ipotesi in cui questi, come sovente accade, si sposti in differenti aree geografiche del Paese, con conseguente riduzione dei relativi oneri finanziari;

rilevato altresì che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento, modifica l'articolo 11, comma 2, della legge n. 47 del 2017, relativo all'istituzione dell'elenco dei tutori volontari per

i minori non accompagnati, sostituendo il riferimento alle disposizioni del libro primo, titolo IX del codice civile, relativo alla responsabilità genitoriale, con quello delle disposizioni del titolo IX, capo I, concernenti la tutela del minore;

al riguardo, appare opportuno inserire, nel corpo dell'articolo, una disposizione volta ad attribuire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza il coordinamento, in ambito nazionale, delle attività di selezione e formazione dei tutori volontari, attualmente affidata ai garanti regionali, prevedendo, inoltre, che ciascun tutore possa espletare la propria attività in favore di non più di tre minori stranieri non accompagnati, salvo che non ricorrano rilevanti e specifiche ragioni;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), sia previsto che il procedimento di nomina del tutore del minore straniero non accompagnato si svolga innanzi al tribunale per i minorenni in composizione monocratica, anziché collegiale; nonché siano espressamente richiamate le disposizioni di attuazione del codice civile relative agli articoli 343 e seguenti del medesimo codice;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), relativamente al caso in cui siano disposti accertamenti medici sul presunto minore non accompagnato, siano introdotte misure volte a consentire la conservazione informatica dei dati contenuti nei provvedimenti di attribuzione dell'età adottati dal tribunale per i minorenni, a tal fine utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 9 della legge n. 47 del 2017;

al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. All'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "quando la tutela riguarda fratelli

o sorelle” sono sostituite dalle seguenti: “nel numero massimo di tre salvo che non ricorrano rilevanti e specifiche ragioni”;

b) al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “Per garantire l’attuazione uniforme sul territorio nazionale del sistema di tutela volontaria, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza coordina le attività di selezione e di formazione dei tutori volon-

tari. I garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano informano l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza in merito alle attività realizzate in attuazione al presente articolo, con cadenza almeno trimestrale”;

c) al comma 2, le parole: “titolo IX” sono sostituite dalle seguenti. “titolo X, capo I”. »

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 4376 Molteni.**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA MOLTENI
C. 4376 ADOTTATO COME TESTO BASE**

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Modifiche al codice penale in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.

ART. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo ».

ART. 2.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo »;

b) al comma 6, le parole: « del comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 4-*bis* e 5 ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 438 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 438-*bis*. – (*Rito abbreviato nel dibattimento*). – 1. Nel caso di rigetto della richiesta di cui ai commi 4-*bis* e 5 dell'articolo 438, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può rinnovare al giudice la richiesta.

2. Può altresì proporre la richiesta al giudice nel caso in cui il decreto che ha disposto il giudizio preveda una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.

3. Se, a seguito della modifica dell'imputazione ai sensi dell'articolo 516, risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice provvede con ordinanza.

ART. 438-*ter*. – (*Rito abbreviato in corte di assise*). – 1. Quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice, dopo avere disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione ».

ART. 4.

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 134-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 134-*ter*. — (*Decreto che dispone il giudizio immediato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise*). — 1. Quando

il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438-*ter* del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti disposizioni ».

ART. 6.

1. All'articolo 69 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:

« Nei delitti contro la persona le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, primo comma, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituenti aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. ».